

# Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "VALORE COMMERCIO PLUS"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi della proprietà di fabbricati ceduti in locazione ad esercizi commerciali. Entrambe le sezioni sono obbligatorie.

## Incendio



### Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ I danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati derivanti da:
  - incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
  - fenomeni atmosferici;
  - atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
  - fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici;
  - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ Le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del precedente alinea;
- ✓ Le somme dovute a terzi a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali causati da incendio esplosione e scoppio dei fabbricati assicurati.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



### Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ Terremoti e inondazioni;
- ✗ Atti di guerra e invasione;
- ✗ Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ Smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio;
- ✗ Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ✗ Dolo dell'Assicurato;
- ✗ Danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio determinato da usura;
- ✗ Danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancato godimento o riduzioni di reddito atteso)
- ✗ Guasti o rotture di origine meccanica.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

## Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati



### Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le somme dovute a terzi dal proprietario del fabbricato a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei locali medesimi.



### Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici,
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto,
- ✗ Da detenzione od impiego di esplosivi,
- ✗ Circolazione stradale dei veicoli a motore,
- ✗ Da furto e a cose da incendio;
- ✗ Da attività svolte da coloro che occupano i locali.

In via generale sono esclusi anche danni alle cose detenute dall'assicurato.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



## Dove vale la copertura?

Sezione Incendio: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.  
Sezione Responsabilità Civile Fabbricati: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.



## Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).  
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.  
L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



## Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte. Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio.  
In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.  
Relativamente alla garanzia "Sovraccarico Neve" della Sezione Incendio, per l'operatività della copertura è necessario che trascorra un periodo di tempo prima che la garanzia stessa sia operante.



## Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.  
In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.